

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AGRICOLTURA, LE FORESTE, LA NATURA E L'ENERGIA (DAFNE)

Art. 1

Oggetto della disciplina

Il presente regolamento disciplina gli uffici, l'organizzazione e il funzionamento degli organi del Dipartimento di scienze e tecnologie per l'Agricoltura, le Foreste, la Natura e l'Energia della Università degli Studi della Tuscia (di seguito indicato come "DAFNE").

Art. 2

Funzioni, organi e uffici del DAFNE

1. Il DAFNE è titolare delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, delle attività e servizi rivolti all'esterno e ad esse correlate ed accessorie. Le funzioni del DAFNE sono quelle indicate all'art. 24 dello Statuto di Ateneo, oltre che quelle ad esso attribuite dalla legge. In particolare il DAFNE:

- a) promuove e coordina le attività di ricerca istituzionali nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e del suo diritto di accedere direttamente ai servizi e ai finanziamenti per la ricerca;
- b) assicura le condizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle ricerche individuali di ciascun docente;
- c) promuove e coordina le attività didattiche nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente.

2. Sono Organi del DAFNE:

- a) il Consiglio di Dipartimento (di seguito indicato come "Consiglio");
- b) il Direttore.

3. Il Consiglio può deliberare l'istituzione di "Unità di ricerca e di servizio" ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Generale di Ateneo. La composizione e le competenze da attribuire alle Unità di ricerca e servizio sono previste nella delibera istitutiva.

4. Il Consiglio può deliberare l'istituzione della Giunta.

5. Sono Uffici del Dipartimento:

- a) l'Ufficio di Segreteria amministrativa;
- b) l'Ufficio di Segreteria didattica.

Art. 3
Consiglio

1. Il Consiglio ha la composizione prevista dallo Statuto di Ateneo.
2. Il personale tecnico-amministrativo di ruolo e in servizio che afferisce al Dipartimento elegge una propria rappresentanza, che è costituita da un numero di membri pari ad 1/8 del numero complessivo del personale assegnato alla struttura e comunque non inferiore a due unità. Si richiama in ogni caso la disposizione dell'art. 16, comma 14, del Regolamento Generale di Ateneo. L'ordine degli eletti è determinato in base al numero dei voti riportati da ciascun candidato. A parità di voti prevale il più giovane di età. I rappresentanti del personale tecnico e amministrativo durano in carica tre anni solari.
3. La rappresentanza nel Consiglio di Dipartimento degli studenti iscritti ai corsi di studio che afferiscono al Dipartimento stesso è determinata in maniera che ci sia un rappresentante per ogni CdS attivo incardinato nel Dipartimento, in conformità con i principi del Regolamento Generale di Ateneo.
4. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso il DAFNE e gli assegnisti di ricerca eleggono un proprio rappresentante all'interno del Consiglio, che dura in carica due anni. Il rappresentante è eletto a maggioranza degli aventi diritto al voto; a parità di voti, è eletto il più giovane di età.
5. Nel caso in cui un rappresentante perda la categoria di appartenenza decade dal Consiglio e subentra il primo dei non eletti fino alla scadenza naturale della carica. Nel caso di mancanza di non eletti si procede a nuove elezioni.
6. Il Segretario amministrativo fa parte di diritto, ma senza diritto di voto, del Consiglio di Dipartimento. Alle riunioni del Consiglio di Dipartimento su invito del Direttore, possono partecipare, senza diritto di voto, il Responsabile della Segreteria Didattica e i docenti titolari di un contratto di insegnamento nei Corsi di Studio che afferiscono al Dipartimento, con riferimento alle questioni riguardanti l'organizzazione della didattica.
7. Il Consiglio delibera, sulla base di un ordine del giorno, su materie relative alla ricerca scientifica, alle attività didattiche e formative, alla gestione amministrativa e alle attribuzioni che derivano dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti. Il Consiglio delibera sulla programmazione del Dipartimento in linea con quanto disposto dal Senato accademico e dal C.d.A.. In particolare, nell'esercizio delle proprie competenze, il Consiglio:
 - a) elegge il Direttore, secondo le disposizioni dello Statuto;

- b) promuove e coordina le attività di ricerca e di valutazione della medesima, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e del suo diritto di accedere direttamente ai servizi e ai finanziamenti per la ricerca;
- c) delibera la stipula di contratti e convenzioni per lo svolgimento di attività di ricerca, di consulenza per la prestazione di servizi a terzi;
- d) formula i criteri generali per la gestione dei fondi assegnati al DAFNE per le sue attività didattiche e di ricerca, che dovranno tener conto di eventuali esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendano indispensabili in corso di anno;
- e) formula i criteri generali per l'impiego coordinato del personale tecnico-amministrativo sentiti i rappresentanti del personale stesso e delibera sulle richieste di personale tecnico-amministrativo;
- f) formula i criteri generali per l'uso coordinato dei mezzi e degli strumenti in dotazione;
- g) approva, entro il 1 ottobre di ogni anno, la proposta di piano operativo e di *budget* e delibera, entro il 15 marzo di ogni anno, la chiusura della propria sezione di bilancio;
- h) procede all'attribuzione delle supplenze e dei contratti, sulla base degli esiti della valutazione, alla programmazione didattica annuale, acquisiti i pareri espressi dai Consigli di Corso di Studio, e valutate le disponibilità dei docenti presenti in Ateneo e propone il conferimento a titolo gratuito dei contratti di insegnamento;
- i) procede, sulla base della programmazione didattica annuale del DAFNE, alla attivazione e alla disattivazione degli insegnamenti e, con il consenso dei docenti interessati e sentiti i Consigli di Corso di Studio, assicura la copertura degli insegnamenti attivati al fine di garantire il buon andamento delle attività didattiche;
- j) propone al Senato Accademico, sentita la Commissione Paritetica e visti i relativi finanziamenti e le *performance* dei corsi, l'istituzione o la soppressione dei Corsi di Studio, di dottorato afferenti e di ogni altro corso di formazione ricorrente e *post lauream* (master);
- k) approva i Regolamenti dei Corsi di Studio predisposti dai rispettivi Consigli;
- l) attribuisce alla Giunta le competenze che ritiene di volta in volta opportune per la migliore funzionalità del dipartimento;
- m) può deliberare l'istituzione di Sezioni, indicando composizione e competenze nella delibera istitutiva;
- n) delibera, nella propria composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quelle superiori, sul rilascio, ai professori di ruolo e ai ricercatori a tempo indeterminato, del nulla osta al conferimento dell'esercizio della docenza in altra struttura dipartimentale o in altro Ateneo;

- o) esprime, nella propria composizione allargata ai sensi dell'art. 25, comma 4 secondo periodo dello Statuto, il parere del Dipartimento sulle richieste di congedi per motivi di studio e di periodi di alternanza, in base ai parametri e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- p) secondo quanto previsto dall'art. 16 comma 2 del Regolamento Generale di Ateneo, esprime parere sulle domande di afferenza e trasferimento, valutata l'affinità dei settori di ricerca dei richiedenti con quelli propri degli afferenti, della congruenza con i percorsi formativi del DAFNE e dell'adeguata disponibilità di spazi e risorse;
- q) delibera sulle richieste di spazi agli organi competenti, sull'uso e sulla destinazione degli stessi ai singoli docenti.
- r) delibera sulle chiamate per posti di ruolo per professori di prima e seconda fascia e ricercatori a tempo determinato e le altre questioni attinenti al personale docente. Le suddette delibere vengono espresse nella composizione del Consiglio ristretta alla fascia corrispondente e alle fasce superiori alla classe oggetto di delibera, secondo le maggioranze previste dalla disciplina vigente;
- s) nell'ambito della programmazione pluriennale dell'Università e sentiti i consigli dei Corsi di Studio, provvede periodicamente a pianificare le proprie esigenze di organico e a formulare richieste di posti, adeguatamente motivate, in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche; provvede altresì all'assegnazione dei compiti ai professori e ai ricercatori ad essi afferenti. Le relative deliberazioni, sono assunte a voto palese, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di DAFNE nella composizione prevista dall'art. 24 c. 2 lett. i) dello Statuto;
- t) delibera la concessione di anticipazioni di cassa in base ai limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- u) delibera su ogni altra questione attribuita espressamente alla sua competenza da norme di legge, dallo Statuto e dai relativi regolamenti.

Art. 4 **Direttore**

1. Secondo il disposto dello Statuto, il Direttore è un professore di prima fascia a tempo pieno, eletto dal Consiglio secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.
2. La convocazione del Consiglio per l'elezione del Direttore è effettuata dal Decano dei professori di prima fascia almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni e non prima di sessanta giorni dalla scadenza del mandato. In caso di cessazione anticipata del mandato per qualunque motivo, la convocazione deve essere effettuata entro quindici giorni dalla data del

decreto rettorale di accettazione delle dimissioni. Fino al rinnovo della carica le funzioni di Direttore sono esercitate, limitatamente all'ordinaria amministrazione, dal Decano dei professori di prima fascia. Nel Consiglio per l'elezione del Direttore vengono discusse le candidature presentate. La presentazione delle candidature avviene mediante pubblicazione sul sito del DAFNE almeno dieci giorni prima della data fissata per l'elezione.

3. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente soltanto una volta.

4. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati.

5. Il Direttore, con la collaborazione della Giunta, promuove le attività del Dipartimento, mantiene i rapporti con gli altri organi accademici, vigila, d'intesa con i Presidenti dei Consigli dei corsi di Studio, sul regolare svolgimento delle attività didattiche.

6. Il Direttore:

a) vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti.

b) provvede all'impegno e all'ordinazione delle spese del Dipartimento, nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 3, comma 7, lett. d). Per spese di importo superiore a € 5.000,00 e fino a € 40.000,00 l'ordinazione avviene previa delibera della Giunta se la spesa è imputata su fondi di dotazione, salvo quanto disposto dal Manuale di Amministrazione;

c) nomina le commissioni per i bandi di competenza della struttura;

d) determina modalità di partecipazione ed eventuali compensi del personale coinvolto in attività di ricerca e/o formazione finanziate con fondi esterni, su indicazione del responsabile delle attività stesse nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo II, capo III del Manuale di Amministrazione.

7. Inoltre il Direttore:

a) cura l'applicazione dei provvedimenti relativi alle materie delegate ai Consigli di Corso di Studio e alla Commissione paritetica docenti-studenti;

b) nomina le commissioni per gli esami di profitto e per il conseguimento dei titoli accademici;

c) esercita tutte le altre competenze attribuitegli dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

8. Il Direttore nomina un Vice-Direttore scelto tra i professori di prima fascia del DAFNE. Il Vice-Direttore supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. In caso di impedimento o di assenza del Vice-Direttore, le sue funzioni sono esercitate dal Decano dei professori di prima fascia.

9. Il Direttore può nominare altresì suoi referenti rispettivamente per gli aspetti relativi alla ricerca, alla didattica e al funzionamento del DAFNE.

Art. 5

Giunta di Dipartimento

1. Per un miglior funzionamento e gestione del DAFNE, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il Consiglio dispone la costituzione di una Giunta per coadiuvare il Direttore nell'esercizio dei compiti a lui attribuiti, determinandone la composizione, secondo le modalità in seguito definite.

2. La Giunta è così composta

- Direttore;
- Vice-Direttore;
- un Presidente dei CCdS incardinati al DAFNE e designato dai Presidenti di CCdS del DAFNE;
- Referente per la Ricerca;
- Altresì, il Segretario Amministrativo e il Responsabile della Segreteria Didattica saranno convocati a partecipare alla riunione di Giunta, senza diritto di voto, per la discussione relativa agli aspetti tecnici dell'amministrazione e della didattica.

Su invito del Direttore possono partecipare alla discussione di punti specifici i rappresentanti degli assegnisti/borsisti o del personale T.A. eletti in Consiglio e qualsiasi altra figura ritenuta necessaria. Della discussione in Giunta può essere steso un sommario processo verbale in caso di importanti punti specifici, a discrezione del Direttore o a richiesta della maggioranza della Giunta.

3. La Giunta dura in carica lo stesso periodo del Direttore. Qualora un componente della Giunta sia sostituito da un nuovo rappresentante della stessa categoria, il nuovo componente resta in carica per il periodo residuo.

4. La Giunta collabora con il Direttore per:

- a) promuovere le attività del DAFNE;
- b) vigilare sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti;
- c) tenere i rapporti con gli organi accademici;
- d) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e dal Consiglio.

5. La Giunta è convocata per iscritto dal Direttore, con un ordine del giorno, in base ad un calendario prefissato oppure ogni qualvolta se ne presenti la necessità ed in particolare prima di ogni seduta di Consiglio con congruo anticipo.

Art. 6

Commissione paritetica docenti-studenti

1. Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto di Ateneo, è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rappresentanza degli studenti, competente a:

- a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
- b) individuare indicatori per la valutazione dei risultati dell'offerta formativa, della qualità della didattica e dell'attività di servizio agli studenti;
- c) formulare parere obbligatorio sull'attivazione e la soppressione di Corsi di studio.

2. La Commissione, tenuto conto dell'art. 26 dello Statuto, è composta da tre docenti afferenti al DAFNE e designati dal Consiglio nel rispetto di una equilibrata rappresentanza dei CdS afferenti al Dipartimento; da tre studenti iscritti ai Corsi di studio afferenti al DAFNE e scelti fra i rappresentanti nel Consiglio nel rispetto di una equilibrata rappresentanza per ciclo di studio, come indicato per i docenti più sopra.

3. Il Presidente della Commissione è nominato dal Consiglio su proposta del Direttore. Il Presidente designa un Segretario tra i componenti docenti della Commissione che decade dal suo ruolo con il Presidente stesso.

La Commissione viene convocata dal Presidente mediante comunicazione telematica con cadenza generalmente trimestrale e con un preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla data fissata per la riunione, fatti salvi i casi di urgenza.

Art. 7

Consigli dei Corsi di Studio (CCdS)

1. Il Consiglio in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo può istituire e attivare il Consiglio di ciascun Corso di Studio afferente al DAFNE.

2. La composizione e le attribuzioni dei CCdS sono definite dall'art. 11 del Regolamento Didattico di Ateneo. In particolare, ai sensi del c. 6 dell'art. 11, specifiche delibere del Consiglio possono disciplinare: i compiti dei CCdS; il loro funzionamento interno; il numero dei rappresentanti degli studenti; gli eventuali meccanismi di coordinamento tra i CCdS appartenenti alla medesima Classe di laurea (anche in relazione all'eventuale pluralità di sedi); l'eventuale delega ai CCdS di competenze in materia didattica previste dal Regolamento Didattico di Ateneo al Consiglio.

3. Il CCdS, come disposto dall'art. 11, comma 5 del Regolamento Didattico di Ateneo, è presieduto da un Presidente che è eletto per un triennio tra i professori di ruolo a tempo pieno, referenti

(cosiddetti incardinati) del medesimo CCdS ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta. Inoltre, per i corsi di laurea e laurea magistrale afferenti al Dipartimento DAFNE, può essere eletto Presidente solo un docente afferente al medesimo Dipartimento DAFNE.

4. Le procedure di elezione del Presidente del CCdS, sono analoghe a quelle del Direttore (a parità di voti prevale se del caso il candidato di I fascia, a parità di fascia il più anziano in ruolo). Il Presidente, sentito il CCdS, può costituire un Comitato Tecnico per la gestione del CdS.

Art. 8

Commissione Didattica

1. E' istituita una Commissione Didattica a cui afferiscono:

- tutti i Presidenti di CCdS afferenti al DAFNE;
- i Referenti degli eventuali CdS non afferenti al DAFNE ma svolti in collaborazione con il DAFNE;
- i Coordinatori dei Dottorati di ricerca afferenti al Dipartimento e i referenti DAFNE nel caso di Dottorati di Ricerca svolti in collaborazione con altri Dipartimenti;
- il Presidente della Commissione paritetica;
- il Responsabile per l'orientamento;
- il Responsabile dell'internazionalizzazione (Programma ERASMUS e LLP);
- il Responsabile del *Placement*;
- il Rappresentante del DAFNE nel Presidio di Qualità di Ateneo;
- il Responsabile della Segreteria Didattica.

E' presieduta dal Direttore o, in caso di impedimento o assenza, da un suo delegato.

2. Alla Commissione Didattica, nella persona del suo Presidente sono inviati i rapporti di Riesame e la SUA-CdS di ogni CdS da parte dei Presidenti di CCdS, con gli aggiornamenti periodici previsti ed i diversi allegati inseriti, ed inoltre la relazione della Commissione Paritetica.

3. Le funzioni della Commissione Didattica sono la formulazione di proposte al Consiglio per il coordinamento dei corsi di studio ed il miglioramento delle loro prestazioni, come attrattività, efficienza interna ed efficacia esterna, ed il coordinamento di tutte le attività didattiche del DAFNE per una loro gestione ed organizzazione efficace ed efficiente. La Commissione didattica propone la ripartizione tra i CdS dei finanziamenti disponibili per la didattica e per le attività promozionali previste. Tutte le richieste di spesa per le attività didattiche devono essere sottoposte alla Commissione Didattica per un parere, prima di essere deliberate dal Consiglio.

Art. 9

Commissione Ricerca

1. E' istituita una Commissione per la Ricerca, a cui afferiscono:

- un rappresentante per ciascuno dei Gruppi di Ricerca, come presenti in SUA-RD annuale;
- l'eventuale Rappresentante DAFNE in Commissione Ricerca di Ateneo;
- il Referente del Direttore per la ricerca;
- il Referente del Direttore per gli adempimenti ministeriali correlati alla valutazione della qualità della ricerca;
- il Rappresentante DAFNE nel Presidio Qualità.

E' presieduta dal Direttore o, in caso di impedimento o assenza, da un suo delegato.

2. Le funzioni della Commissione Ricerca sono:

- la formulazione di proposte al Consiglio per il monitoraggio ed il miglioramento dei risultati della ricerca scientifica secondo le linee di indirizzo di Ateneo e la normativa vigente;
- raccordo e monitoraggio con la Commissione Ricerca di Ateneo;
- compilazione della SUA-RD da proporre al Consiglio;
- valutazione delle richieste di finanziamento per grandi attrezzature di ricerca di uso comune per il Dipartimento; in linea generale, si prevede di finanziare con fondi comuni solo attrezzature scientifiche di interesse per più gruppi di ricerca dipartimentali,
- gestione di un regolare flusso di informazioni a favore del personale di ricerca del dipartimento sulla pubblicazione di bandi di ricerca nazionali, europei e regionali, anche con la realizzazione di banche dati apposite;
- promozione di progetti comuni di ricerca sostenuti da più gruppi di ricerca del Dipartimento, in modo interdisciplinare;
- verifica e supporto della capacità di trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca dipartimentale verso istituzioni e imprese;
- organizzazione di eventi e seminari intra-dipartimentali di informazione e diffusione scientifica.

Art. 10

Uffici

1. Gli uffici amministrativi del DAFNE sono organizzati dal Direttore, su proposta del Segretario Amministrativo e del Responsabile della Segreteria Didattica per quanto di rispettiva competenza, secondo criteri di funzionalità, efficienza, efficacia, economicità. Il Direttore, sentita la Giunta, determina funzioni e loro modalità di svolgimento per il personale tecnico e amministrativo.

2. L'Ufficio di segreteria amministrativa è costituito dal personale tecnico-amministrativo assegnato dall'amministrazione centrale e ha il compito di offrire supporto tecnico, amministrativo e contabile all'attività del Direttore, agli altri organi del DAFNE e a tutti i docenti afferenti.

3. L'Ufficio di segreteria didattica è costituito dal personale tecnico-amministrativo assegnato dall'amministrazione centrale e ha il compito di:

a) offrire supporto tecnico e amministrativo all'attività del Direttore, della Commissione paritetica docenti-studenti e dei Consigli di Corso di Studio afferenti al DAFNE in merito alla organizzazione, al coordinamento e allo sviluppo delle attività didattiche e formative del DAFNE, incluso orientamento, tutorato e tirocinio, ai corsi di perfezionamento o master nonché, ove necessario, assistenza ai singoli docenti del DAFNE per le materie inerenti all'attività didattica e allo svolgimento degli esami di profitto;

b) curare i rapporti con la Segreteria Unica e con gli uffici di Ateneo preposti al coordinamento e alla valutazione delle attività didattiche e formative;

c) curare i rapporti con gli studenti iscritti ai Corsi di Studio afferenti al DAFNE.

Art. 11

Afferenza al DAFNE di docenti

1. L'ammissione di nuovi docenti al DAFNE avverrà con decorrenza primo novembre di ogni anno. Per i docenti di nuova nomina presso l'Università, o per i trasferiti, l'ammissione può avvenire anche nel corso dell'anno.

2. Le richieste di afferenza al DAFNE vanno presentate al Rettore secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale di Ateneo.

3. Il Consiglio, valutata l'affinità dei settori di ricerca dei richiedenti con quelli propri degli afferenti e tenuto conto della congruenza con i percorsi formativi del DAFNE nonché l'adeguata disponibilità di spazi e risorse, esprime il proprio parere in merito alla domanda di afferenza.

Art. 12

Modifiche al Regolamento di Dipartimento

Le proposte di modifica al presente Regolamento, presentate dal Direttore o da almeno un terzo dei componenti del Consiglio e discusse nella seconda riunione del Consiglio successiva alla data di presentazione delle stesse, sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.